

**Area Urbanistica e Lavori Pubblici**  
**Unità Organizzativa Patrimonio e Sportello Unico Ambiente**

Prot.n. (generato in automatico dal sistema all'atto dell'invio) del 09/02/2016

anteatto: 79959/2015

Dirigente: R. Segatto

Responsabile del procedimento: M. Finotto

Referente pratica: C. Santarossa

**ORDINANZA N. 6**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA.  
PROROGA.**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- nelle more dell'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), i Comuni devono continuare ad adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri PM10 presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- il Tavolo Tecnico Zonale TTZ convocato dalla Città metropolitana di Venezia il 15/10/2015 ha proposto ai Comuni per la stagione invernale 2015-2016, nelle more dell'aggiornamento del vigente PRTRA, l'adozione delle seguenti misure, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell'atmosfera:
  - divieto di circolazione di veicoli alimentati a benzina e classificati Euro 0, di veicoli alimentati a gasolio classificati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, con le modalità stabilite dalle specifiche ordinanze sindacali;
- il Tavolo Tecnico Zonale TTZ convocato dalla Città metropolitana di Venezia il 22/12/2015 e successiva riunione del 30/12/2015 presso il Ministero dell'Ambiente, durante la quale è stato sottoscritto un protocollo d'intesa;
- il 30/12/2015 si è riunito anche il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) della Regione Veneto per affrontare le tematiche dell'inquinamento atmosferico;

**Visti:**

- Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e, in particolare, il cap. 6.1.1 (Misure di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio) ed il cap. 6.1.2 (Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM 10 e IPA);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012, che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale;
- il D. Lgs. 155/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il DPR n. 74/2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005", in particolare l'art. 5 c. 1;
- l'art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i.;

**Considerato che:**

- dal monitoraggio degli inquinanti dispersi nell'aria, effettuato da ARPAV, emerge una situazione di qualità dell'aria assai scarsa che perdura ormai da numerosi giorni;
- le attuali previsioni meteorologiche sull'area veneziana descrivono il permanere di una stabile alta pressione per un rilevante periodo;
- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

**Valutati :**

- gli esiti del TTZ del 22/12/2015, durante il quale sono emerse le fattibili azioni comuni da adottarsi sul territorio della Città metropolitana;
- la nota prot. n. 0070249 del 23/12/2015 del Prefetto di Venezia intesa a richiamare l'attenzione sulla necessità di adottare misure straordinarie per il contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico sul territorio di competenza;

**Preso atto che:**

- il Sindaco del Comune di Jesolo ha emanato l'ordinanza n. 189 del 24/12/2015 avente per oggetto "Provvedimenti temporanei ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera" fino alla data del 31/01/2016 avente scopo il contenimento delle emissioni di polveri sottili nel territorio comunale;

**Rilevato che:**

- a partire da Gennaio 2016, ARPAV ha attivato un servizio informativo sugli episodi prolungati di superamento del valore limite giornaliero di PM10 nel territorio regionale, mediante l'emissione di comunicati divulgativi;

- le informative pubblicate nei primi giorni del mese di febbraio 2016 confermano il perdurare della criticità legata alle polveri sottili, salvo leggere attenuazioni in corrispondenza delle occasionali precipitazioni che hanno contribuito al miglioramento dello stato della qualità dell'aria ma non si sono rilevate sufficienti ad attenuare stabilmente gli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- il d.lgs n. 155/2010 ha stabilito in 50 µg/m<sup>3</sup> il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per il PM<sub>10</sub>, da non superare per più di 35 giorni l'anno;
- come si apprende dalle informative di ARPAV, la rete di monitoraggio delle centraline fisse poste sul territorio regionale ha rilevato che dall'inizio dell'anno 2016 fino alla data del 04/02/2016 sono stati registrati n. 26 giorni di superamento del valore limite, in particolare alla stazione posizionata al Parco Bissuola a Mestre sono stati registrati n. 16 giorni di superamento consecutivi, dei quali n. 10 con concentrazioni di valore doppio rispetto al valore limite giornaliero del PM<sub>10</sub>;

Valutato che:

- le campagne stagionali di monitoraggio atmosferico condotte da ARPAV negli anni passati nel territorio di Jesolo hanno dimostrato un andamento pressoché in linea con quello delle stazioni fisse delle rete di ARPAV, in particolare i valori rilevati dalle stazioni mobili localizzate a Jesolo si allineano con leggero difetto a quelli presi a confronto per la stessa tipologia di zona con la stazione fissa posta al Parco Bissuola a Mestre;

Ritenuto che:

- sussistano le condizioni per poter affermare che il perdurare della criticità legata alle polveri sottili sul territorio di Jesolo sia in linea con quello della rete di monitoraggio di ARPAV, nonostante le precipitazioni atmosferiche di questi giorni che hanno contribuito a far rientrare i valori entro la soglia di allarme, si ritiene di dover prorogare i termini dell'ordinanza n. 189 del 24/12/2015 fino alla data del 15/03/2016 in ragione della temporaneità dei benefici derivanti dalle attuali condizioni meteorologiche e in previsione del ripresentarsi di nuovi e probabili episodi di superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub>;

Visti:

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

## ORDINA

a tutta la cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 15 marzo 2016:

1. la riduzione delle temperature massime nel riscaldamento domestico e non, come segue:
  - a. 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  - b. 18°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici;
2. il divieto di combustione (c.d. abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie;

3. il divieto di utilizzare caminetti, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa (a meno che non siano utilizzati per la cottura di cibi) qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile tradizionale o a pompa di calore;
4. l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di passaggi a livello.

#### INVITA

- a. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- b. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche.
- c. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

#### ESCLUSIONI

Relativamente al punto 1, secondo quanto previsto dal DPR 74/2013.

#### AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

#### SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

#### MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

#### DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- che il presente provvedimento venga notificato a:
  - Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
  - Comando di Polizia Locale;
  - USL competente per territorio;

- ARPAV Dipartimento Provinciale;
- Prefettura;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Città metropolitana di Venezia;

## INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La presente consta di cinque pagine.

Dalla Residenza Municipale, il 09/02/2016



per IL SINDACO  
*Valerio Zoggia*

IL VICE SINDACO  
*Roberto Rugolotto*

Orario apertura ufficio: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00  
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

*(Percorso file: \\nettuno\ambiente\tutela atmosfera\ordinanze\ordinanza temporanea per la riduzione inquinanti atmosferici\_proroga.doc)*

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica da Roberto Rugolotto ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.